



Comune di Montecchio Emilia
Provincia di Reggio Emilia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE
UOMO E DONNA ED ESTETISTA**

S O M M A R I O

- Art.1 Oggetto del Regolamento
- Art.2 Commissione comunale
- Art.3 Modalità di svolgimento dell'attività
- Art.4 Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa
compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio,
attività infrasettoriali
- Art.5 Autorizzazione Amministrativa
- Art.6 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
all'apertura di nuovi esercizi
- Art.7 Superfici minime dei locali
- Art.8 Autorizzazioni in deroga ai limiti imposti dal
contingentamento e dalle distanze minime
- Art.9 Idoneità igienica sanitaria dei locali delle
attrezzature dei procedimenti e degli addetti
- Art.10 Domande di nuove autorizzazioni e procedure di
rilascio
- Art.11 Domande di trasferimento
- Art.12 Subingresso per atto tra vivi
- Art.13 Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione
del titolare dell'autorizzazione
- Art.14 Locali di nuova costruzione e da ristrutturare,
ammodernare, ampliare
- Art.15 Ampliamento dei locali
- Art.16 Obbligo di inizio attività
- Art.17 Sospensione dell'attività
- Art.18 Obbligo di esposizione dell'autorizzazione e delle
tariffe
- Art.19 Obbligo di osservanza degli orari
- Art.20 Obbligo di comunicazione degli addetti
- Art.21 Vendita di prodotti
- Art.22 Vigilanza
- Art.23 Sanzioni
- Art.24 Revoca dell'autorizzazione

Art.25 Ricorsi

Art.26 Disposizioni transitorie e finali

Art.27 Abrogazione ed entrata in vigore

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le attività di barbiere parrucchiere uomo e donna ed estetista ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque denominati ovunque esercitati, in luogo pubblico o privato, ivi comprese le prestazioni a titolo gratuito, nonché in alberghi, case di riposo ecc., e qualsiasi siano le forme di impresa, sono disciplinate oltre che dalla legge n. 161/63 modificata dalla legge 1142/70, dalla legge 1/90, L.R. n. 31/92, L.R. n. 12/93, legge 443/85 e dal presente regolamento.

Si definisce:

- BARBIERE colui che esegue servizi sul solo uomo consistenti nel taglio della barba dei capelli e in quei servizi tradizionalmente complementari quali lavaggio colorazione decolorazione ecc.;
- PARRUCCHIERE PER UOMO/DONNA colui che esegue servizi indifferentemente sull'uomo e sulla donna quali: lavaggio asciugatura acconciatura taglio dei capelli, permanenti, colorazione e decolorazione e tutti quei servizi inerenti e complementari al fine di adeguare l'aspetto ai canoni correnti della moda e del costume;
- ESTETISTA colui che esegue particolari prestazioni e trattamenti sulla superficie del corpo, il cui scopo esclusivo sia quello di metterlo in perfette condizioni e migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'utilizzo degli apparecchi definiti dalla Legge 1/90 e riportati nell'allegato "A" e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge n. 713/86 riportati nell'allegato "B".

ART. 2 COMMISSIONE COMUNALE

E' istituita, con delibera di Giunta Comunale la Commissione Consultiva per la disciplina della attività di barbiere parrucchiere uomo e donna ed estetista ai sensi dell'art. 3 della Legge 1142/70, composta come segue:

- Sindaco o suo delegato, in qualità di Presidente;
- Tre rappresentanti delle Associazioni Provinciali maggiormente rappresentative degli Artigiani;
- Tre rappresentanti designati dai Sindacati più rappresentativi dei lavoratori;
- Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica o suo delegato;
- Il Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- Un rappresentante effettivo e un supplente della Commissione Provinciale dell'Artigianato o da loro delegati artigiani della categoria residenti nel Comune.

Funge da Segretario un impiegato del servizio competente.

In caso di mancata designazione da parte delle Associazioni Artigiane e dei Sindacati il Dirigente Responsabile invita a provvedere entro 30 giorni e scaduto il termine provvede autonomamente.

La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti circa: la redazione del Regolamento Comunale e le sue modifiche, le domande di autorizzazione per l'apertura e trasferimento degli esercizi, il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, l'adozione di provvedimenti di annullamento, revoca e decadenza delle autorizzazioni.

La sua durata è di 5 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei componenti e le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 3 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA

Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

Tali attività possono essere esercitate in pubblico locale, presso enti, istituti, associazioni, ospedali, alberghi a condizione che esista un locale con i requisiti previsti dal successivo articolo 9.

Fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari le stesse attività possono essere autorizzate anche presso il domicilio dell'esercente qualora il richiedente dichiari di acconsentire al controllo da parte dell'Autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione. Detti locali devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con accesso indipendente, dotati di servizi igienici ad esclusiva destinazione del laboratorio ed in possesso della specifica destinazione d'uso.

In quest'ultimo caso è fatto obbligo di esporre all'esterno dell'abitazione una tabella delle dimensioni minime di cm. 20 x 30 indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività esercitata.

E' inoltre consentito l'esercizio dell'attività a domicilio del cliente, qualora per comprovati ed oggettivi motivi, il cliente si trovi nell'impossibilità di recarsi presso l'esercizio.

I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di persone dipendenti, per l'esclusivo svolgimento di prestazioni di semplice manicure e pedicure estetico.

ART. 4 AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA PRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO, ATTIVITA' INFRASETTOIALI.

Ad una stessa impresa individuale non possono essere rilasciate più autorizzazioni se relativi ad esercizi diversi.

Ad una stessa Società avente i requisiti di cui alla legge n. 443/85 il numero di autorizzazioni rilasciabili per esercizi diversi non può essere superiore al numero dei soci qualificati che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

Ad una stessa Società non avente i requisiti di cui alla legge 443/85 possono essere rilasciate più autorizzazione relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 2 punto c della legge 1142/70.

L'attività di estetista può essere svolta presso gli esercizi di barbiere e parrucchiere uomo donna purché ciò avvenga in ambienti distinti e separati.

Nel caso di società l'esercizio congiunto delle attività oggetto del presente regolamento può essere svolto previo rilascio di una unica autorizzazione a condizione che i soci siano in possesso delle qualificazioni professionali per coprire tutte le attività. Ogni socio dovrà espletare esclusivamente il servizio per il quale è qualificato. Nel caso in cui per qualsiasi causa venissero a mancare le qualificazioni per la copertura di tutte le attività autorizzate, l'autorizzazione dovrà essere adeguata di conseguenza.

Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate previo accertamento tra l'altro dei requisiti igienico-sanitari, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli articoli 6 e 7 e a condizione che per ciascuna attività siano rispettate le superfici minime di cui al successivo art. 7.

ART. 5 AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

L'esercizio delle attività di cui al presente regolamento è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Dirigente Responsabile, sentita la Commissione di cui all'art. 2 sulle basi dei criteri indicati dal presente regolamento e previo accertamento di:

1 - possesso dei requisiti previsti dalla legge 443/85; l'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato e, nel caso di impresa non operante, dovrà riguardare l'esistenza dei presupposti che facciano ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni di cui alla legge 443/85; per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge 443/85 l'accertamento spetta agli organi comunali preposti al rilascio dell'autorizzazione e dovrà riguardare la regolare costituzione della società e l'avvenuta iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo della C.C.I.A.A.;

2 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali delle strutture e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché i requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati e al personale addetto;

3 - Qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione oppure del direttore dell'azienda (art. 2 legge 161/63 sostituito dall'art. 2 legge 1142/70) per ciascuna delle attività che si intendono esercitare.

ART. 6 CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI.

Le autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi saranno rilasciate nel rispetto di una distanza minima dagli esercizi esistenti di ml.70 misurati sul percorso pedonale più breve effettuata partendo dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari. In caso di dubbio tra i diversi possibili criteri di misurazione verrà presa in considerazione la distanza minore

. La distanza minima dovrà sussistere:
- tra il nuovo esercizio di barbiere e gli altri esercizi di barbiere e parrucchiere per uomo-donna;
- tra il nuovo esercizio di parrucchiere uomo-donna e gli altri esercizi di barbiere e parrucchiere uomo-donna;
- tra il nuovo esercizio di estetista e gli altri esercizi di cui alla L. n.1 del 4 gennaio 1990.

Non è condizionato dal rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività all'interno di convivenze quando il servizio è svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.

Fatte salve le autorizzazioni esistenti il numero delle autorizzazioni da rilasciare sarà così definito:

- una autorizzazione ogni 675 residenti per l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo donna
- una autorizzazione ogni 2700 abitanti per l'attività di estetista.

Nel caso di scioglimento di una società o di recesso da socio si ha diritto ad ottenere tante autorizzazioni quanti sono i soci recessi compatibilmente con la disponibilità residua e nel rispetto del presente regolamento.

ART. 7 SUPERFICI MINIME DEI LOCALI

Fermo restando i requisiti igienico-sanitari per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio dell'attività, esclusi cioè gli accessori quali: ingressi, servizi, ripostigli ecc.

1 - barbieri e parrucchieri per uomo e donna mq. 15 per un solo posto di lavoro mq. 30 per due posti di lavoro mq. 5 in più per ogni posto di lavoro oltre il secondo. Si definisce "posto di lavoro" ogni poltrona attrezzata.

2 - estetista mq. 15 per un solo posto di lavoro mq. 30 per due posti di lavoro mq. 5 in più per ogni posto di lavoro oltre il secondo.

3 - estetista che eserciti presso parrucchieri o barbieri o presso esercizi commerciali per la vendita di profumeria e cosmesi, mq 10 per ogni posto di lavoro.

In caso di subingresso l'esercizio dovrà essere adeguato al rispetto delle superfici minime. Qualora la superficie dei locali risulti inferiore a mq. 15 l'autorizzazione al subingresso potrà comunque essere rilasciata sentita la commissione e l'Ufficiale Sanitario.

ART. 8 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI LIMITI IMPOSTI DAL CONTINGENTAMENTO E DALLE DISTANZE MINIME. VEDI DELIBERA DI MODIFICA

All'interno di centri sportivi polivalenti con superficie minima di mq. 1.400 che comprendano, oltre alla piscina, almeno due dei seguenti servizi sportivi, ricreativi e per la cura della persona; palestra, sauna, bagno turco, idromassaggio, è possibile accogliere, in deroga al contingentamento, richieste per l'apertura di nuovi esercizi per l'attività di estetista e, in deroga alle distanze minime da identici esercizi già

esistenti previste dal presente regolamento, le richieste di trasferimento dell'attività di barbiere, parrucchiere uomo donna ed estetista.

All'interno da tali strutture non possono esistere più di una autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere uomo donna e una per l'attività di estetista. Nel caso di nuova apertura dell'attività di estetista, l'esercizio rimane funzionalmente vincolato al centro stesso. I titolari di esercizi attivi che presentano richiesta di trasferimento in queste strutture hanno priorità rispetto coloro che presentano domanda di nuova autorizzazione. La domanda di trasferimento deve essere presentata entro 18 mesi da ritiro della concessione edilizia da parte della ditta costruttrice. A tal fine sarà cura dell'Amministrazione Comunale darne notizia agli operatori.

ART. 9 IDONEITA' IGIENICA SANITARIA DEI LOCALI DELLE ATTREZZATURE DEI PROCEDIMENTI E DEGLI ADDETTI.

I locali adibiti all'esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento debbono avere altezza non inferiore a ml. 2.70 e superfici finestrate non inferiore a 1/10 della superficie del pavimento di cui almeno la metà sia apribile e, nel caso ciò non sia possibile il locale dovrà essere dotato di impianto di ventilazione forzata.

Ogni esercizio dovrà essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio, munito di antibagno. I servizi dovranno essere almeno due negli esercizi di nuova attivazione con superficie superiore a mq. 80. I servizi dovranno rispondere alle caratteristiche previste dalla norme e disposizioni vigenti in materia.

I pavimenti e le pareti devono essere rivestiti, fino ad una altezza di ml. 2 di materiali impermeabili che consentano la pulizia e la disinfezione più completa. Nei locali di lavoro i lavandini sono fissi, in maiolica o materiale similare ad acqua corrente calda e fredda e potabile. Qualora siano utilizzati solventi volatili ed infiammabili devono essere posti in un locale separato dal laboratorio adeguatamente aerato e contenuti in appositi recipienti.

Tutti gli esercizi devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la biancheria pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi di forbici pennelli ed accessori in proporzione alla consistenza dell'esercizio stesso e dal numero degli addetti, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

Il mobilio e l'arredamento debbono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una disinfezione periodica e i sedili ed i lettini debbono essere rivestiti di materiale lavabile.

Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata a personale dipendente:

- l'esercizio ed i locali annessi debbono essere puliti giornalmente e periodicamente disinfettati;
- i rasoi gli altri attrezzi taglienti che possono entrare a contatto con il sangue dovranno essere del tipo monouso da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sterilizzato o trattato con apposite soluzioni disinfettanti;
- spazzole e pettini per capelli devono essere accuratamente lavati e disinfettati dopo ogni servizio;
- tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati o sterilizzati;
- gli strumenti acuminati dovranno essere riposti in appositi contenitori rigidi e ben chiusi onde evitare ferite accidentali;
- tinture fissativi ed altri preparati impiegati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia.

I procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive devono essere seguiti da areazioni dell'ambiente.

Il personale di lavoro e di assistenza comunque adibito all'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica. I libretti sanitari debbono essere tenuti in custodia dal titolare dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti a rinnovo annuale.

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene con particolare riguardo alle mani ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro sempre perfettamente pulito.

ART. 10 DOMANDE DI NUOVE AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE DI RILASCIO.

Le domande per ottenere autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività di barbiere parrucchiere uomo donna ed estetista debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare e contenere:

- generalità del richiedente (nome cognome luogo e data di nascita residenza e codice fiscale),
- la sede dell'impresa o della società che rappresenta e relativo codice fiscale;
- il tipo di attività che intende esercitare;
- l'ubicazione dell'esercizio;
- la sottoscrizione del richiedente.

Alle domande devono essere allegati:

- planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della superficie e della distribuzione interna dei servizi redatta da un tecnico abilitato;
- relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato attestante tra l'altro la destinazione d'uso e la superficie dei locali;
- visura camerale attestante la regolare costituzione della società e l'iscrizione nel registro delle imprese e negli albi della Camera di Commercio;
- qualificazione professionale del richiedente ovvero dichiarazione attestante che la persona è già stata iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane con la qualifica relativa all'attività che intende svolgere. Nel caso di società la qualifica professionale deve essere documentata per la maggioranza dei soci ovvero per un socio nel caso di società tra due



persone, quando si tratti di imprese aventi i requisiti di cui alla Legge 443/85, o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratti di imprese non previste dalla legislazione sull'artigianato.

L'Ufficio competente verifica la regolarità della documentazione allegata alla domanda, richiede al titolare dell'impresa i documenti eventualmente non presentati e sottopone la domanda alla Commissione entro 30 giorni dalla data in cui questa risulti completa.

Viene richiesta d'ufficio la seguente documentazione:

- foglio informativo rilasciato dal Comando di Polizia Municipale attestante la distanza dell'esercizio da altri esercizi;
- certificazione antimafia rilasciato dalla Prefettura.

Il richiedente la cui domanda sia stata esaminata favorevolmente dalla commissione ai fini del rilascio dell'autorizzazione, deve presentare i seguenti documenti entro sei mesi dalla data di comunicazione da parte dell'Ufficio competente:

- titolo di possesso/disponibilità dei locali;
- certificato di idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature e dei procedimenti usati, nonché degli addetti rilasciato dall'Ufficio di Igiene Pubblica;
- certificato di agibilità dei locali nel caso sia stato chiesto il cambio di destinazione d'uso.

ART. 11 DOMANDE DI TRASFERIMENTO

Le domande tendenti ad ottenere il trasferimento delle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere indirizzate al Sindaco e contenere:

- generalità del richiedente (nome cognome luogo e data di nascita residenza e codice fiscale),
- la sede dell'impresa o della società che rappresenta e relativo codice fiscale;
- l'ubicazione in cui si intende trasferire l'esercizio;
- la sottoscrizione del richiedente.

Alle domande devono essere allegati:

- planimetria dei locali in scala 1:100 con indicazione della superficie e della distribuzione interna dei servizi redatta da un tecnico abilitato;
- relazione tecnica redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato attestante tra l'altro la destinazione d'uso e la superficie dei locali;
- Autorizzazione in atto.

Il trasferimento dell'attività è consentito a condizione che sussistano le distanze minime di cui all'art. 6 e le superfici minime di cui all'art.7.

Tale distanza minima è ridotta del 50% per gli esercizi di acconciatore ed estetista in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il Dirigente Responsabile sentito il parere della Commissione può autorizzare il trasferimento temporaneo per un periodo di dodici mesi eventualmente prorogabile in caso di gravi motivi da documentare (lavori di ristrutturazione sfratto non per morosità....) anche in deroga alle distanze minime.



ART. 12 SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI.

Le domande tendenti ad ottenere il subingresso per atto tra vivi debbono essere presentate secondo le modalità previste dall'art. 10 e debbono essere accompagnate dalla dichiarazione di rinuncia del titolare, dall'autorizzazione in atto e da regolare atto comprovante il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda debitamente registrato. Non è ammesso il subingresso nelle attività che siano esercitate presso l'abitazione del titolare, in locali non corrispondenti ai requisiti prescritti ai precedenti artt. 3 e 9.

ART. 13 INVALIDITA MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.

Nei casi di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore dei figli minori possono richiedere entro sei mesi dall'evento l'intestazione dell'autorizzazione per un tempo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza della prescritta qualifica professionale purché venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata ai sensi della legge n. 1142/70 art. 2 punto C.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante al qualità di coniuge o di erede;
- certificato dell'avvenuta denuncia di successione;
- autorizzazione del giudice tutelare nel caso di eredi minorenni.

Trascorsi i sei mesi di cui sopra senza che sia stata inoltrata richiesta di intestazione dell'autorizzazione la stessa decade di diritto.

Al termine del quinquennio o al compimento della maggiore età dei figli minori, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato non provi il possesso dei requisiti soggettivi.

ART. 14 LOCALI DI NUOVA COSTRUZIONE E DA RISTRUTTURARE, AMMODERNARE, AMPLIARE.

Per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura di nuovi esercizi o il trasferimento di quelli esistenti in locali di nuova costruzione o da ristrutturare, ammodernare, o ampliare, l'idoneità igienico sanitaria può essere accertata in via provvisoria da competenti servizi anche sulla base del progetto edilizio.

L'idoneità igienico sanitaria definitiva dovrà essere accertata ad ultimazione dei lavori entro il termine stabilito dal Sindaco non superiore ad un anno dall'accertamento dell'idoneità igienico sanitaria provvisoria, salvo proroga su richiesta motivata dall'interessato, sentito il parere della Commissione Comunale.

Scaduto tale termine senza che i lavori siano stati ultimati ovvero siano stati eseguiti in modo difforme da quanto previsto nel progetto l'autorizzazione sarà negata.

ART. 15 AMPLIAMENTO DEI LOCALI.

In caso di ampliamento della superficie adibita a laboratorio per l'esercizio dell'attività gli interessati devono comunicare all'Ufficio Comunale competente l'ampliamento richiedendo il parere del competente ufficio di Igiene Pubblica per quanto riguarda il rispetto delle norme igienico sanitarie.

ART. 16 OBBLIGO DI INIZIO ATTIVITA'.

Il titolare ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di sei mesi dalla data di consegna dell'autorizzazione.

Il Dirigente Responsabile, su richiesta dell'interessato, può prorogare per gravi motivi di forza maggiore, la data di inizio dell'attività di ulteriori sei mesi.

ART. 17 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA

Il Dirigente Responsabile, su richiesta motivata e documentata dell'interessato, può autorizzare la sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi prorogabili per ulteriori sei mesi per gravi e comprovati motivi. Durante il periodo di sospensione l'autorizzazione deve rimanere depositata presso il Comune.

ART. 18 OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE TARIFFE.

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere esposto, all'interno dei locali, in luogo ben visibile al pubblico l'autorizzazione comunale e le tariffe per le prestazioni professionali.

ART. 19 OBBLIGO DI OSSERVANZA DEGLI ORARI .

Ai titolari di autorizzazione è fatto obbligo di rispettare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi stabiliti con ordinanza del Sindaco. La tabella con l'indicazione degli orari deve essere esposta in luogo ben visibile al pubblico dall'esterno dei locali.



ART. 20 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEGLI ADDETTI.

Entro il 31 Gennaio di ogni anno i titolari di autorizzazione debbono provvedere a comunicare all'Amministrazione Comunale il numero degli operatori presenti nel laboratorio al 31 Dicembre dell'anno precedente.

Sono considerati addetti: il titolare, i soci che prestano la loro opera in caso di società aventi i requisiti di cui alla legge 443/85, le persone responsabili in caso di società non aventi i requisiti di cui sopra i famigliari coadiuvanti il personale dipendente esclusi gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione.

ART. 21 VENDITA DI PRODOTTI

Agli esercenti l'attività di barbiere parrucchiere uomo e donna ed estetista è consentita la vendita di prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività al solo fine della continuità dei trattamenti iniziati in laboratorio. In tal caso non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 426/71.

ART. 22 VIGILANZA

Agli effetti dell'applicazione e del rispetto del presente regolamento gli agenti di Polizia Municipale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ai locali in cui si svolge l'attività.

ART. 23 SANZIONI

L'inosservanza delle norme del presente regolamento sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. del 3 Marzo 1934 n. 383.

La gradualità delle sanzioni in rapporto alle diverse violazioni e alla loro ripetitività verrà stabilita con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 11 della legge 689/81 prevedendo inoltre la diffida, la chiusura temporanea dell'esercizio fino ad un massimo di 30 giorni e la revoca dell'autorizzazione per i casi di recidiva e di particolare gravità.

Il Sindaco ordina inoltre l'immediata cessazione dell'attività quando questa viene esercitata senza autorizzazione e/o senza i requisiti professionali richiesti, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato ed all'Autorità Giudiziaria.

ART. 24 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere revocata dal Sindaco nei seguenti casi:

- mancato inizio dell'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
- sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a sei mesi;
- perdita di almeno uno dei requisiti previsti dalla Legge 443/85;
- quando il titolare abbia riportato condanna di cui ai punti 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 12 dell'art. 8 legge 383/34 modificata dalla legge 689/81.
- nei casi previsti dall'ordinanza del Sindaco relativa alla gradualità delle sanzioni nei casi di particolare gravità e ripetitività delle violazioni.

ART. 25 RICORSI

Contro le decisioni del Sindaco e di ogni altro organo espressamente individuato in materia di attività di barbiere parrucchiere uomo e donna ed estetista è ammesso ricorso dinanzi al TAR entro 60 giorni dalla data della comunicazione scritta.

ART. 26 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I titolari di autorizzazione per la sola attività di barbiere che ottengano la qualifica per parrucchiere uomo donna hanno diritto ad ottenere la variazione dell'autorizzazione in quella per parrucchiere uomo donna a seguito di apposita richiesta e nel rispetto delle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 6.

Non sono soggette alla disciplina del presente regolamento le attività di tricologia, centri di dimagrimento ed attività paramediche.

ART. 27 ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività della deliberazione di adozione.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogata qualsiasi altra disposizione regolamentare precedentemente adottata.

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato, stimolatore bli con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni)
- Disincrostante per pulizia con intensità son superiore a 4mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole
- Lampade abbronzanti UV-A
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera
- Scaldacera per cerette
- Rulli elettrici e manuali
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica
- Attrezzature per manicure e pedicure
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmiche, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera
- Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti
- Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza)
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1mA ogni 10 centimetri quadrati
- Depilatori elettrici ed elettronici
- Apparecchi per massaggi subacquei
- Apparecchi per presso-massaggio
- Elettrostimolatore ad impulsi
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera
- Laser estetico
- Saune

ALLEGATO B

ELENCO INDICATIVO PER CATEGORIA DEI PRODOTTI COSMETICI

- Creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso ecc.)
- Maschere di bellezza (ad esclusione dei prodotti per il peeling)
- Fondotinta (liquidi, paste, cipria)
- Cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l'igiene corporale ecc.)
- Saponi da toeletta, saponi deodoranti ecc:
- Profumi, acqua da toeletta ed acqua di colonia
- Preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel ecc.)
- Prodotti per la depilazione
- Deodoranti ed antisudoriferi
- Prodotti per il trattamento dei capelli
- Tinture per capelli e decoloranti
- Prodotti per l'ondulazione, la stiratura e il fissaggio
- Prodotti per la messa in piega
- Prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)
- Prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli)
- Prodotti per l'acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine)
- Prodotti per la rasatura (saponi, schiume, lozioni, ecc.)
- Prodotti per il trucco e lo strucco del viso e degli occhi
- Prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra
- Prodotti per l'igiene dei denti e della bocca
- Prodotti per l'igiene delle unghie e lacche per le stesse
- Prodotti per l'igiene intima esterna
- Prodotti solari
- prodotti abbronzanti senza sole
- Prodotti per schiarire la pelle
- Prodotti antirughe